




CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI VOLTI
ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'
DEGLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI SECONDO GRADO



• PREMESSA

Premesso che la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000** sottolinea la centralità della persona, il diritto di ogni individuo all'istruzione e alla formazione professionale, nonché riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;

La **Convenzione ONU** sui diritti delle persone con disabilità riconosce "...il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità", prevedendo "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita" e indica la necessità di garantire alle persone con disabilità "l'acquisizione di competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità".

Che la **Convenzione ONU** per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento Italiano con la legge n. 18 del 2009, impegna tutti gli Stati firmatari a prevedere forme di integrazione scolastica nelle classi comuni;

Il principio dell'integrazione sociale e scolastica come elemento fondamentale per il pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità in Italia è stato sancito fin dal 1992

dalla **legge 104** che introduce il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Profilo Dinamico Funzionale con il quale si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione per gli studenti con disabilità.

Successivamente, la **legge 328/2000** ha previsto che per ottenere la piena inclusione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, i singoli interventi siano tra loro coordinati nel progetto individuale di vita della persona con disabilità.

Normativa di riferimento

Art. 24 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n° 18 del 3 marzo 2009.

Legge n. 104/1992 – "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni.

Legge n.328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

D.P.C.M. 185/2006 - "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' del M.I.U.R. del 4 agosto 2009

D.M. n. 184 del 21.02.2014 – Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale vengono ripartite tra le Regioni le risorse finanziarie a favore degli studenti anche con disabilità, al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi, nonché il conseguimento del pieno successo formativo, attraverso l'incremento dell'offerta dei servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi.

La Città Metropolitana di Palermo esercita tali funzioni conferite dalla Legge Regionale 5

dicembre 2016 n. 24 art.6 ., sulla base dei fondi regionali trasferiti.

Art.1

Finalità dei servizi specialistici

Il servizio di assistenza specialistica trova realizzazione nel contesto scolastico, attraverso attività che vanno ad integrare funzioni e compiti che la scuola persegue.

Gli obiettivi degli interventi si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di ciascun caso e sono finalizzati alla promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola.

L'assistenza specialistica, in particolare per gli studenti i cui livelli di autonomia dentro il contesto scolastico sono critici, promuove la mediazione alla comunicazione e sviluppa processi di partecipazione alla vita scolastica, altrimenti preclusi. Inoltre l'operatore educativo attiva strategie collaborando nella programmazione la scuola per prevenire eventuali situazioni critiche.

La scuola nell'organizzare l'attività educativa e didattica, utilizza anche i criteri di flessibilità, in relazione della programmazione individualizzata evitando di costituire laboratori o aule speciali che accolgano esclusivamente allievi con disabilità, ma privilegiando didattiche inclusive. Alla scuola, utilizzando anche gli organi collegiali (G.L.I. E Gruppo tecnico) è posta in capo la definizione degli obiettivi da raggiungere e la verifica, nonché la valutazione dei processi di apprendimento e autonomia degli studenti coinvolti nei processi specifici.

L'intervento di Assistenza Specialistica è finalizzato a facilitare la capacità di apprendimento e l'inclusione scolastica dello studente, attraverso l'attività svolta da un educatore con competenze professionali riferite alla tipologia di disabilità.

L'operatore integra la propria attività con quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA) non sovrapponendo i propri interventi e compiti, ma valorizzando la collaborazione e l'efficacia di una comune progettazione.

Art.2

Durata

Il servizio è reso a partire dal primo giorno di apertura delle scuole, sino al termine delle attività didattiche ivi compresi gli esami di stato, secondo il calendario scolastico regionale compatibilmente con le risorse economiche trasferite dalla Regione ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 2016 n. 24 art.6 .

Art.3

Destinatari

Studenti affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale e in possesso della certificazione dello stato di disabilità, rilasciata dalla competente Commissione delle ASL, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, iscritti nella scuola secondaria di secondo grado e residenti nei Comuni della Città Metropolitana di Palermo. L'accesso ai servizi è consentito fino ai 24 anni di età.

Occorre rammentare che per gli allievi con disabilità l'assolvimento dell'obbligo si attua con il raggiungimento del 18° anno d'età.

Gli studenti ultra diciottenni, devono iscriversi al primo anno di scuola superiore

presso i corsi serali per gli adulti, e godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori del mattino e dunque anche all'assistenza specialistica.

Si precisa che gli alunni ultra diciottenni che hanno frequentato interamente un corso di istruzione secondaria superiore, sia pure di diversa tipologia e siano in possesso del correlato attestato di studio terminato non vi è più obbligo di garantire i servizi di integrazione in quanto tale obbligo si esaurisce con il primo titolo (Consiglio di Stato 25 ottobre 2006).

Art.4

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

Per l'inclusione scolastica sono previsti i seguenti servizi specialistici :

1 Servizio di Assistenza alla Autonomia

2 Servizio di Assistenza alla Comunicazione per studenti con disabilità sensoriale (Visiva c/o Uditiva)

Nel caso di studenti con pluridisabilità, in cui è compresa quella sensoriale, non può essere fatta richiesta di entrambi i servizi di assistenza specialistica.

Nella valutazione delle ore di assistenza specialistica si porrà attenzione alla compresenza di più insegnanti nelle stesse ore di lezione, della presenza di personale ATA e delle possibili azioni di tutoring che possono essere operate dai compagni di classe o di istituto nei confronti dei propri compagni con disabilità. Ciò alla luce del progetto di vita e dell'autonomia personale realizzabile indicata nei documenti pedagogici. L'intervento dell'assistente educatore si ravvisa come intervento di potenziamento della relazione e dell'autonomia personale dell'allievo con disabilità e non come intervento integrativo didattico. E' pertanto opportuno che non si verifichino compresenze di più figure adulte nelle stesse ore per lo stesso studente.

L'educatore è una figura professionale, che pur operando all'interno della scuola, sostiene il percorso di autonomia, integrazione e comunicazione dell'allievo con disabilità, in considerazione del percorso individuale di crescita dell'allievo stesso.

L'intervento dell'educatore è centrato essenzialmente sulla relazione, svolgendo un ruolo di supporto e facilitazione, non sostituendosi all'allievo. Dovrebbe essere prevista una graduale diminuzione della propria presenza per sollecitare l'azione autonoma dello studente coinvolto.

Si precisa che l'educatore non ha alcuna responsabilità di vigilanza sull'allievo, tale responsabilità è sempre posta in capo alla scuola, in quanto l'iscrizione comporta come clausola contrattuale la responsabilità dell'affidamento dell'allievo, in particolare se minorenne o non in grado di provvedere a se stesso in autonomia, come nel caso di un allievo maggiorenne con grave disabilità o dichiarato interdetto. Pertanto, di norma l'affidamento di studenti al solo educatore rappresenta una violazione di natura contrattuale della scuola con la famiglia. All'educatore non possono essere affidati studenti a cui non sia stato assegnato con incarico su indicazione del competente Servizio della Città Metropolitana di Palermo.

Non saranno accolte richieste in cui la presenza dell'operatore dell'assistenza specialistica accanto allo studente sia finalizzata alla copertura di ore di permanenza a scuola.

Art.5

ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

Premesso che può essere richiesta una sola tipologia di intervento, nei casi di pluridisabilità dello studente, in cui è compresa quella sensoriale, la scuola, unitamente alla famiglia, ai servizi socio-

sanitari e ai servizi dell'Ente Locale in sede di redazione del P.E.I., sceglie l'intervento specialistico più opportuno e rispondente ai bisogni dell'alunno e del contesto.

Il Servizio di Assistenza all'autonomia per gli studenti con disabilità, frequentanti le scuole superiori di 2° grado presenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, è destinato agli studenti in possesso della prevista certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3, e dell'espressa previsione della necessità di assistenza specialistica nel progetto individualizzato definito PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto, sulla base della valutazione dei bisogni dell'alunno, tenuto conto delle proposte avanzate dal GLIS d'Istituto presente in ogni singola scuola.

L'assistente all'autonomia è un'assistenza specialistica ad personam (è infatti definito anche "assistente ad personam") fornito al singolo studente con disabilità fisica, psichica, la cui gravità o limitazione di autonomia, determini la necessità di assistenza per un regolare apprendimento delle nozioni scolastiche (Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008), - in aggiunta all'insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari - per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nello studente.

Pertanto è evidente che all'assistente per l'autonomia competono funzioni specifiche che differenziano questa figura da quello dell'assistente di base (igienico personale) e dall'insegnante di sostegno, con cui deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del PEI (Piano Educativo Individualizzato), elaborato dagli insegnanti, in collaborazione con i servizi socio sanitari territoriali ed i genitori dell'alunno disabile. L'assistente all'autonomia è quindi un operatore che media la comunicazione e l'autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico e ciò può compiersi anche mediante strategie e ausili necessari per garantire un'interazione efficace. L'operatore specializzato non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel PEI, inoltre, svolge all'interno del gruppo classe un'azione di intermediazione fra l'alunno disabile e i compagni.

Le attività finalizzate allo scopo sono: facilitare l'integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità del minore disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Gli operatori dovranno svolgere le loro competenze senza sovrapposizioni o sostituzioni rispetto al personale docente e, ad altre figure di personale presente presso le strutture scolastiche e, dovranno essere disponibili a partecipare agli incontri che la Città Metropolitana di Palermo o gli organi scolastici vorranno organizzare.

Le attività dirette con l'alunno disabile consistono prevalentemente in interventi di mediazione tra l'alunno disabile e tutte le figure che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico, utilizzando gli strumenti e le tecniche adeguate alla tipologia di deficit di cui è portatore.

In linea generale, fermo restando la singolarità degli interventi previsti dal PEI, le attività dell'operatore addetto sono le seguenti:

- promozione dell'autonomia personale e sociale;
- sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti
- proposta di attività educative di piccolo gruppo, con i compagni di classe, per favorire la socializzazione

Rientrano ancora tra i compiti dell'assistente:

- la collaborazione con le insegnanti e altro personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile alle attività scolastiche
- la partecipazione alle attività del GLIS.
- la partecipazione a specifici progetti scolastici destinati al consolidamento dell'autonomia

nello studio.

- orientare gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci entro il contesto scolastico e formativo, in un'ottica non assistenzialistica rispetto al deficit, ma rivolta allo sviluppo di competenze dell'alunno e di tutti coloro che sono implicati nei processi scolastici per l'integrazione.

L'analisi dei bisogni degli studenti, propedeutica alla stesura del progetto globale di integrazione scolastica (PEI), richiede competenze di diversa natura e provenienza professionale. Fondamentale è il rapporto di collaborazione tra scuola/istituto formativo, famiglia, ASL, e tutti i servizi del territorio che hanno in carico lo studente.

La costruzione dell'intervento deve trovare sua esplicitazione nella formulazione e nell'aggiornamento del PEI (Piano Educativo Individualizzato) di ogni alunno coinvolto, che è l'atto di programmazione comprendente le indicazioni principali sulle azioni e misure in ambito scolastico, nell'area della socializzazione. Le ore di assistenza dovranno consistere in azioni coerenti con i PEI (Piani Educativi Individualizzati) dei destinatari.

Il servizio di assistenza specialistica trova realizzazione nel contesto scolastico e formativo, attraverso attività che vanno ad integrare funzioni e compiti che la stessa scuola persegue. Gli obiettivi degli interventi si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di ciascun caso e sono finalizzati alla promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola.

Per alcuni studenti, i cui livelli di autonomia entro il contesto scolastico sono particolarmente critici, l'assistenza specialistica promuove una fondamentale mediazione alla comunicazione e attiva processi di scambio e partecipazione alla vita scolastica, altrimenti preclusi.

Per altre situazioni, in cui lo studente ha raggiunto competenze a convivere con le regole scolastiche e in cui il contesto sa definire meglio gli obiettivi formativi per l'alunno, l'assistente opera monitorando i processi di relazione nei gruppi e attivando strategie per prevenire eventi critici, supportando la scuola e il corpo docente nella programmazione. Rimane all'istituto scolastico la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi da raggiungere e della verifica dell'efficacia dei processi.

Il servizio di Assistenza alla comunicazione, si prefigge i seguenti obiettivi:

1. facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la scuola, la classe ;
2. rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola.

L'Assistente alla comunicazione realizza gli obiettivi della programmazione didattica per l'alunno, definiti dai docenti curriculari e di sostegno con il PEI, in base alla diagnosi funzionale.

L'attività dell'Assistente alla Comunicazione prevede anche la partecipazione agli incontri del GLIS finalizzati alla definizione del Progetto globale individualizzato, che comprende tutti gli interventi individuati per lo studente.

L'attività dell'assistente alla comunicazione svolta con uno specifico studente favorisce, inoltre, la creazione di un bagaglio culturale e metodologico da trasferire a tutto il personale scolastico e da trasmettere e da riutilizzare nel tempo con altri studenti.

Essa trova realizzazione nel contesto scolastico, attraverso attività che si vanno ad integrare a

funzioni e compiti che la stessa scuola persegue.

L'assistente alla comunicazione, dunque, integra la propria attività a quella di altre figure (docenti, curricolari, insegnanti di sostegno, ecc..) senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi si concretizzano, quindi, con azioni entro il contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON DISABILITÀ UDITIVA

L'attività di Assistente alla comunicazione per gli studenti con disabilità uditiva riguarda:

- la mediazione nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- la rielaborazione dei contenuti scolastici dei testi, con mappe logico concettuali o altri sistemi idonei, e la rielaborazione ed adeguamento delle verifiche periodiche in prove equipollenti fornite dagli insegnanti, per garantire l'adeguatezza al livello di padronanza dei sistemi di comunicazione dello studente;
- l'acquisizione di un metodo di studio;
- il buon utilizzo di ausili protesici e di software o hardware didattici destinati allo studente e ai docenti;
- la facilitazione della comunicazione fra lo studente con problemi uditivi e il contesto scolastico in particolare in condizioni sfavorevoli (es. ambienti rumorosi o durante discussioni di gruppo);
- per gli alunni non udenti "segnanti", la traduzione dei messaggi verbali che avvengono nel contesto dell'aula in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) e quelli L.I.S. del ragazzo, in messaggi verbali;

ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON DISABILITÀ VISIVA

Le azioni previste sono:

- l'orientamento spaziale e la conquista dell'autonomia di spostamento all'interno degli spazi scolastici;
- la conoscenza di sé e dell'altro, nell'ottica del miglioramento della sua autostima;
- la facilitazione della relazione nel contesto di apprendimento (con i docenti e con il gruppo dei pari);
- l'avvio delle buone pratiche per lo sviluppo dell'autonomia personale;
- l'acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo;
- la predisposizione del materiale didattico e la progettazione delle tecniche metodologiche più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline;
- partecipare alle riunioni del G.L.I.S. (Gruppo Lavoro Interistituzionale Scolastico).

Art.6

Accesso ai Servizi Specialistici

La Città Metropolitana di Palermo annualmente invia alle scuole secondarie di secondo grado una comunicazione circolare nella quale vengono fissate le modalità, i modelli da compilare, la documentazione da allegare ed i tempi di presentazione delle domande, per attivare il servizio di assistenza specialistica per gli allievi con disabilità, residenti nel proprio territorio e frequentanti gli istituti secondari di secondo grado. Per gli alunni con disabilità ultradiciottenni l'obbligo di erogare i servizi di provvidenza per l'integrazione scolastica si esaurisce al conseguimento del primo titolo (*Parere del Consiglio di Stato del 25 Ottobre del 2006*).

L'accesso al servizio è garantito dall'invio alla Città Metropolitana di Palermo della apposita richiesta da parte del Dirigente Scolastico, avallata dal genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale a cui vanno allegati i seguenti documenti:

- Verbale accertamento dell'handicap art.3 comma 3 L.104/92, in corso di validità redatto dalla Commissione medica L.104/92 dell'ASP, o certificato medico ad uso scolastico rilasciato dall'ASP valido per l'anno scolastico di riferimento; per i disabili sensoriali la certificazione su indicata oppure: per i sordi certificazione specialistica ai sensi della L.381/70, per i ciechi Certificazione specialistica ai sensi della legge 382/70;
- Verbale Glis ;
- Diagnosi Funzionale o Profilo dinamico Funzionale valido per l'anno scolastico di riferimento ;
- copia documentazione qualora l'alunno maggiorenne è interdetto /inabilitato oppure fruisce dell'Amministratore di Sostegno ;
- Copia documento di identità del genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno.

La richiesta deve essere fatta pervenire alla Città Metropolitana di Palermo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, ad eccezione per gli studenti che non hanno superato gli esami di Stato il cui termine è entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, pena l'accoglimento della richiesta con riserva. La richiesta va inoltrata tramite PEC, all'indirizzo:

✉ cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it

La Città Metropolitana di Palermo provvederà all'istruttoria delle domande ed alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari.

L'elenco delle domande ritenute ammissibili per ciascun soggetto destinatario sarà inviato dalla Città Metropolitana di Palermo alle scuole, che ne darà comunicazione agli interessati.

La Città Metropolitana di Palermo potrà effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000.

Eventuali istanze presentate oltre il termine stabilito potranno essere prese in considerazione nei limiti delle risorse economiche previste in bilancio.

La Città Metropolitana di Palermo ha comunque la facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Art.7

Monte ore assegnate

Il tempo massimo settimanale che si può dedicare a ciascun alunno con disabilità è valutato in base al numero delle ore di sostegno concesse dalla scuola, alle necessità individuali dello studente con disabilità e comunque riconoscendo al massimo:

- 12 ore settimanali per il servizio di assistenza all'autonomia;
- 21 ore settimanale per il servizio di assistenza alla comunicazione per disabili sensoriali.

Il monte ore è proposto per ogni anno scolastico dal Gruppo di Lavoro H sulla base dei compiti definiti nel Progetto Educativo Individualizzato dell'alunno, elaborato congiuntamente dagli operatori ASL, dagli operatori della Città metropolitana di Palermo, dalla scuola e dalla famiglia ed aggiornato all'anno scolastico di riferimento.

Art.8

Personale - Requisiti

Per le attività di assistenza all'autonomia, le seguenti figure, con comprovata esperienza almeno biennale nell'espletamento di servizi educativi, devono avere :

- Laurea triennale (breve): Laurea in Scienze dell'educazione, Laurea in Psicologia, Laurea breve in terapeuta della riabilitazione psichiatrica , terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva , Laurea breve in logopedia, Laurea breve in psicomotricità. Per i minori con disturbo dello spettro autistico l'operatore deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo – comportamentali (ABA, PECS, TEACCH) .

Per le attività di assistenza alla comunicazione, le seguenti figure, con comprovata esperienza almeno biennale nell'espletamento di servizi educativi ,devono avere:

PER GLI UTENTI CON DISABILITÀ UDITIVA

1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado con documentata esperienza nel settore scolastico/educativo e qualifica professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la L.I.S.(Lingua dei Segni Italiana) ,ottenuto attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore di lingua dei segni ,riconosciuti validi da Enti Pubblici.
2. Frequenza Corsi L.I.S.(Lingua dei Segni Italiana) organizzati dall'E.N.S.(Ente Nazionale Sordomuti) e/o enti o associazione accreditate.
3. Possesso del profilo professionale di Assistente alla Comunicazione esperto nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) e nel metodo oralista con comprovata esperienza e capacità.

PER GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA

1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado con documentata esperienza nel settore scolastico/educativo e attestato di metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciato da Enti specializzati ed accreditati.

Art.9

Modalità di erogazione del servizio

Il servizio è assicurato dalla Città Metropolitana di Palermo ed è gestito in maniera indiretta tramite **Soggetto Terzo** iscritto all'albo regionale sezione inabili, l'Ente Accreditato è individuato mediante la procedura dell'accREDITAMENTO. Il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto degli orari modulati. Il soggetto accreditato, all'atto della comunicazione dell'inserimento nell'albo degli Enti accreditati ed in ogni caso di sostituzione definitiva di personale, dovrà trasmettere all'amministrazione, una dichiarazione attestante il curriculum professionale e formativo, i certificati di idoneità alla mansione degli operatori.

Art.10

Modalità di scelta per l'accesso alle prestazioni

Per accedere ai servizi di cui al presente regolamento le famiglie degli studenti aventi diritto alle prestazioni, o gli stessi se maggiorenni, dovranno scegliere il soggetto erogatore del servizio, tra quelli accreditati e inseriti nello specifico Albo di questo Ente. Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, nelle scuole secondaria di II grado della Città Metropolitana di Palermo, a favore degli alunni diversamente abili potrà essere espletato solo dalle ditte accreditate ed iscritte all'albo di questa Amministrazione.

Art.11

Impegni della famiglia

La famiglia è tenuta a rispettare l'orario scolastico e ad informare per il tramite della scuola delle eventuali assenze prolungate od anomalie riscontrate nella prestazione erogata al proprio figlio/a.

Art.12

Impegni dell'istituzione scolastica

L'istituzione scolastica è tenuta a :

- trasmettere la richiesta contenente la documentazione per l'accesso ai servizi dell'alunno entro e non oltre il 31 del mese di maggio, ad eccezione per gli studenti che non hanno superato gli esami di Stato il cui termine è entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, pena l'accoglimento della richiesta con riserva
- produrre mensilmente alla Città Metropolitana di Palermo la documentazione attestante la presenza o l'assenza degli studenti fruitori dei servizi di integrazione scolastica
- comunicare per iscritto, alla Città Metropolitana di Palermo, ogni disservizio o anomalia riscontrata nell'erogazione dei servizi di integrazione scolastica.

• Art.13

Albo Enti accreditati

Ai fini del presente regolamento verrà istituito un Albo di Enti accreditati individuati quali potenziali erogatori del servizio in oggetto e cui l'affidamento effettivo per uno o più soggetti disabili aventi diritto in ciascun anno scolastico. L'albo sarà suddiviso in due sezioni :

sezione A Servizio Assistenza alla Autonomia

sezione B Servizio Assistenza alla Comunicazione per disabili sensoriali:

- **B1** Servizio Assistenza alla Comunicazione per studenti con disabilità uditiva
- **B2** Servizio Assistenza alla Comunicazione per studenti con disabilità visiva

Art.14

Modalità di affidamento del servizio

Saranno le famiglie degli utenti stessi a scegliere, tra le ditte accreditate quella da cui fare assistere il proprio figlio/a, sulla base del progetto migliorativo e della qualità dei servizi, nel rispetto ovviamente del principio normativo del rapporto tra operatore ed utenti .

Ai fini dell'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a favore degli alunni con disabilità è preferibile che la ditta accreditata abbia sede legale o sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, documentabile mediante idonea certificazione comprovante l'effettiva esistenza della sede.

Art.15

Revoca

Si darà luogo alla revoca dell'affidamento nel caso in cui il soggetto accreditato violi anche uno solo degli obblighi previsti dal presente regolamento nonché della convenzione appositamente stipulata.

E' consentito manifestare reclami per iscritto da parte degli utenti e familiari, indirizzati all'ente locale, competente.

Quest'ultimo, a seguito del reclamo, avvierà i dovuti accertamenti circa al fondatezza delle lagnanze manifestate.

L'utente, l'esercente la responsabilità genitoriale ovvero il tutore o amministratore di sostegno, potrà, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

Art.16

Svolgimento delle prestazioni

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione sarà reso durante le ore scolastiche, per ciascun soggetto disabile, sia che esse si svolgono nella sede della scuola, sia fuori di essa, come nella ipotesi di visite d'istruzione, manifestazioni culturali o altro secondo le esigenze di ciascun alunno e come concordato con la scuola e la famiglia. Il numero dei soggetti assistiti potrà sempre subire variazioni in più o in meno in base alle richieste dei Dirigenti Scolastici di concerto con la Città Metropolitana di Palermo in funzione dell'effettiva disponibilità dei fondi

Art.17

Verifiche e Monitoraggio

La Città Metropolitana di Palermo si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sugli interventi erogati.

Il monitoraggio si pone come strumento per l'analisi condivisa dei bisogni, delle criticità, delle buone prassi contribuendo a trovare nuove strategie di intervento.

Inoltre, potrà rappresentare uno strumento di supporto per l'eventuale rimodulazione degli interventi in relazione ai bisogni rilevati e alle modalità di erogazione.

Art.18

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente .

